



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott. Lucio Munaro         | Giudice      |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 138-1/2024 R.G. P.U. promossa

da

*Parte\_1*, con l'Avv. Paolo Corletto

*Controparte\_1* con l'Avv. Giovanni Cattarozzi

RICORRENTI

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da *Parte\_1* per la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale,

esaminato l'omologo ricorso proposto da *Controparte\_1*

udita la relazione del giudice relatore,

esaminati gli atti e le informazioni acquisite,

ritenuto che non sia necessario fissare l'udienza di comparizione delle parti, avendo la società debitrice (e ricorrente) rinunciato ad essere convocata,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Motta di Livenza la sede principale della *Parte\_1* ;

ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;

ritenuto che *Parte\_1* sia un imprenditore commerciale;

che la dalla documentazione dalla medesima prodotta emerga il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della società in liquidazione, che non dispone di risorse sufficienti ad assicurare il pagamento dei propri creditori,

considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione in atti, supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di *Parte\_I*, c.f. e p. iva: *P.IVA\_I*, con sede corrente in Motta di Livenza (TV), Via Postumia n. 16;

nomina

la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;

nomina

il prof. *Persona\_I* quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCII*, è in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale

nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno 5 novembre 2024 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Treviso, 4 giugno 2024

Il Giudice Estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
dott. Bruno Casciarri